



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°60/2015

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che presso le aree demaniali del comprensorio del Porto Franco Vecchio durante l'evento "Barcolana 2015" verrà istituito un servizio "navetta" - con l'utilizzo di un treno - di collegamento tra le zone di sosta veicolare predisposte per i visitatori nelle aree adiacenti al Magazzino n°26 e il Molo IV "zona d'accesso del pubblico all'evento Barcolana 2015";

tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori di manutenzione del binario a raso della viabilità interna al sopra menzionato comprensorio destinato al transito del suddetto treno, affidato dall'Autorità Portuale di Trieste all'Impresa Cenedese S.p.A.;

tenuto conto dell'esigenza di allestire le necessarie aree di cantiere a servizio delle opere sopra descritte lungo la viabilità adiacente al suddetto binario;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 agosto 2015 n°298 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Lungo la strada adiacente al binario a raso, nei tratti di careggiata interessati dai lavori in questione, secondo il cronoprogramma previsto per la loro esecuzione, in deroga a quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze dell'E.A.P.T./A.P.T. che ne regolano la viabilità, l'uso e l'accesso, **vengono istituiti i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione ed accesso pedonale dalle ore 00.00 del 14 settembre 2015 alle ore 24.00 del 7 ottobre 2015.**

1.1 - In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

1.2 – L'impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire presso le intersezioni a raso delle carreggiate (incroci) presenti lungo la strada del comprensorio, l'accesso e il transito veicolare con l'apposizione temporanea della prevista segnaletica di modifica alla viabilità.

Art. 2 – L'Impresa esecutrice delle opere con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – installare la segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.3 – delimitare le aree demaniali oggetto della presente Ordinanza, dotando la segnaletica di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza notturna e serale;

2.4 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze nelle aree in questione, mettendo in atto tutti gli accorgimenti individuati durante la riunione di coordinamento citata nelle premesse, come regolamentato del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Eventuali danni, infortuni o manomissioni, derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, causati alle proprietà di terzi o della scrivente Autorità, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati al richiedente, escludendo la scrivente da qualsiasi responsabilità;

2.5 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe;

2.6 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì **11 SET. 2015**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL COMMISSARIO
(Zeno D'Agostino)